

DIRITTI SOCIALI



postatarget
creative
MBPA/CN/C1/CONV/101/2016
Posteitaliane

INFORMAZIONE SU ASSISTENZA | PREVIDENZA | INFORTUNISTICA | IMPOSTE E TRIBUTI

Edito da Agritec Srl - Anno III - n. 1 - Febbraio 2017

Dichiarazione dei redditi 2017

Cerchi professionalità, efficienza, rapidità, riservatezza, cortesia???

HAI GIÀ PROVATO IL CAF CIA?

Oltre venti anni al servizio del cittadino, 500mila dichiarazioni presentate ogni anno...

Non c'è "precompilata" che tenga! Per il tuo modello 730, rivolgiti al CAF Cia!!!

(*) I riferimenti delle sedi a pagina 8

TRANQUILLI...cambiamo solo il logo!

La nostra funzione e la professionalità, rimangono immutate.

Sostanziale tocco di novità sulla testata del giornale. Il nuovo logo rappresenta, anche nella forma, l'integrazione dei servizi offerti ai cittadini dal Sistema dei servizi CIA: Associazione Pensionati, CAF Cia e Patronato INAC! I cittadini possono contare su una formidabile "macchina da guerra" in tema di servizi integrati ma non solo. L'integrazione dei tre strumenti di servizio e tutela promossi dalla CIA, per-

metterà al cittadino di usufruire di un'offerta di servizi concorrenti alle sue necessità. Ampliamento della gamma dei servizi offerti (gestione di colf e badanti, successioni ereditarie), razionalizzazione di quelli già garantiti.

ANP - CAF - INAC

In un unico punto, la TUA tutela sociale, fiscale e previdenziale!

Sei un pensionato o percepisci un'indennità per invalidità civile???

ATTENZIONE!!!

La presentazione del RED e/o della Dichiarazioni di responsabilità invalidi civili

SCADE IL 31 MARZO

Se non hai ancora consegnato i suddetti modelli vieni al più presto nei nostri uffici!!!

Indennità di disoccupazione agricola

Scadenza al 31 marzo, senza dimenticare la dichiarazione dei redditi!

Il 31 marzo è il termine per presentare la domanda di indennità di disoccupazione agricola per le giornate di disoccupazione del 2016. L'indennità spetta ai lavoratori italiani e stranieri, che nel 2016 hanno lavorato presso aziende agricole, hanno versato contributi per almeno 102 giornate nel biennio 2015/2016 od anche solo 2016. In quest'ultimo caso il lavoratore deve aver accreditato almeno una giornata anche non agricola nella vita lavorativa. Gli stranieri hanno diritto all'indenni-

tà se titolari di permesso di soggiorno non stagionale, anche se assunti con contratto di lavoro a termine. Con la domanda di disoccupazione può essere richiesto, se spettante, l'assegno per il nucleo familiare. Ricordiamo agli interessati che l'Inps spesso non attribuisce correttamente le detrazioni fiscali spettanti sia per il lavoro che per i familiari fiscalmente a carico. Presentare la dichiarazione dei redditi è l'unico modo per recuperare le detrazioni, che spesso ammontano a diverse centinaia di

euro. In quell'occasione l'interessato potrà detrarre o dedurre anche le spese rilevanti ai fini Irpef (spese sanitarie, scolastiche, ecc.). **Il Caf Cia è a disposizione per fornire le informazioni del caso. MB**

Benestanti con meno di mille euro al mese

I nuovi "ricchi" con la pensione?!

La petizione popolare per l'aumento delle pensioni minime intrapresa dall'Associazione nazionale pensionati della Cia, che ha permesso di consegnare al Parlamento ed al Governo oltre 100mila firme, ha trovato nell'ultima legge di bilancio una risposta positiva. Non parliamo di grandi numeri, ma si sa, per i pensionati al minimo o poco più, anche le piccole cifre possono fare la differenza. Grazie alla sensibilità riscontrata nel Parlamento e nel Governo, i pensionati che già percepivano la cosiddetta "quattordicesima", nel 2017 la troveranno aumentata del 30%. Oltre a ciò, il beneficio viene esteso per l'importo vigente nel 2016, a tutte le pensioni fino a mille euro mensili e che fino ad oggi erano escluse. Sono certo che leggendo questa notizia il vostro commento sarà "era ora!!", eppure non tutti la pensano così, compreso il Presidente dell'Inps! Per il Presidente Boeri "...la generosità del Governo oggi, peserà sulle future generazioni e va a vantaggio di chi già beneficia di trattamenti migliori di chi li percepirà in futuro...". Affermazione probabilmente veritiera, cui però va aggiunta una piccola considerazione: il problema delle pensioni basse è un problema oggi, così come lo sarà in futuro! Per questo oggi, come domani, pur nella logica del contenimento della spesa pensionistica (forse sarebbe meglio cominciare a parlare di "governo della spesa"), una risposta di equità sociale a chi percepisce o percepirà pensioni basse va data, cercando copertura nell'immediato. Pensare a forme di solidarietà pensionistica che pongono limiti alle pensioni superiori a determinati importi, porre un freno alle doppie e triple pensioni ed ai vitalizi che finiscono per assommare cifre anche superiori ai quattro zeri, può aiutare a rendere possibile l'aumento delle pensioni minime di oggi, senza compromettere quelle future. Di questo però Boeri non parla! E guai a farlo, altrimenti piovono ricorsi, perché tutto è dovuto! Lungi da noi mettere in discussione gli importi delle pensioni più alte, ognuno ha pagato ciò che era dovuto, ognuno percepisce e percepirà ciò che ne deriva. Ma abbandonando ogni forma di egoismo individuale, tutti quanti dovremmo riflettere e renderci conto che se il numero di coloro che "non ce la fanno" aumenta a dismisura, gli equilibri sociali saltano e le conseguenze non lasceranno alcuno indenne. Meglio rinunciare a qualcosa, che non pregiudica un degno tenore di vita ed aiutare a mantenere l'equità sociale, anziché negare oggi una pensione dignitosa a tutti perché i pensionati del futuro potrebbero stare ancora peggio!!! **Corrado Franci, Direttore generale Inac**

Part-time agevolato per gli ultra 63enni

Insuccesso preannunciato!

Non possiamo che definirlo così il provvedimento "sperimentale" che aveva il limite di non offrire alcun vantaggio economico alle imprese. Condivisibile lo scopo, sbagliato il modello! L'uscita morbida dal lavoro del lavoratore "pensionando" affiancato da un giovane che avrebbe dovuto poi prendere il suo posto, ha avuto limiti denunciati fin dall'inizio: nessun vantaggio economico tangibile per l'impresa, meno che mai per il lavoratore. Ragionamento limitato, dirà il lettore: l'impresa potrebbe avere un giovane formato e potrebbe così sostituirlo tranquillamente il pensionando; il lavoratore avrebbe più tempo per se stesso... Verissimo, ma non siamo in una condizione economica stabile, anzi, la crisi è stagnante. E l'impresa, certamente poco lungimirante, non vede l'ora di liberarsi del lavoratore che già ha in carico! Per il lavoratore poi...non ci si riempie la pancia con il tempo! La disposizione oggetto di questa critica è riservata al lavoratore del settore privato, delle poste e delle ferrovie, con un contratto di lavoro a tempo indeterminato ed almeno 20 anni di contributi, che entro

la fine del 2018 raggiunge 63 anni e 7 mesi di età (i nati entro il 31 maggio 1952). Il lavoratore potrebbe concordare con il datore di lavoro il passaggio da tempo pieno a part-time, con una riduzione di orario compresa tra il 40% ed il 60%. La busta paga del lavoratore è quindi più "leggera" anche se incrementata dall'importo (esentasse) dei contributi previdenziali che il datore di lavoro dovrebbe versare per l'orario non lavorato. I contributi figurativi accreditati al lavoratore non penalizzano in alcun modo la futura pensione. **DZ**

Letto...puoi dedicarci due minuti del tuo tempo???

Dici quanto ti piace Diritti Sociali

Adesso siamo noi a chiederti una cosa: quanto ti "piace" *Diritti Sociali*? Dedicaci due minuti del tuo tempo per esprimere il tuo gradimento o meno. Una mail, una lettera, un messaggio su facebook, quello che preferisci. Facci sapere se e cosa gradisci del giornale, cosa non ti piace, cosa ti aspetti...

Pensieri in libertà!

Grazie, la redazione.



CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA



Autonomi

Cumulo "ordinario" gratuito dei contributi

I lavoratori che hanno contributi da lavoro dipendente e da autonomi (commercianti, artigiani, coltivatori diretti, imprenditori agricoli, coloni e mezzadri) possono cumulare gratuitamente tali periodi per ottenere un'unica pensione a 66 anni e 7 mesi per gli uomini, 66 anni e 1 mese per le donne. Il cumulo viene effettuato d'ufficio dall'Inps se i contributi da dipendente non sono sufficienti per ottenere la pensione. Se il lavoratore può andare

in pensione con i contributi accreditati nella gestione dipendenti, oppure in quella degli autonomi, il cumulo verrà effettuato solo su richiesta dell'interessato.

La disciplina del cumulo "ordinario" non è stata modificata dal recente e simile strumento introdotto dalla legge di bilancio 2017, che permette di utilizzare anche i contributi accreditati nella gestione separata e nelle Casse professionali. **Tatiana Sanrocchi**

In pensione con l'Ottava Salvaguardia

Ulteriore salvaguardia per "rattoppare" i guai causati dalla riforma Fornero. Permetterà a 30.700 lavoratori di andare in pensione con i requisiti in vigore ante riforma. Interessa i lavoratori che si trovano in particolari condizioni: esodati, in mobilità, autorizzati ai versamenti volontari e fruitori del congedo di assistenza per figli disabili.

Per ottenere il beneficio gli interessati avrebbero dovuto presentare una domanda all'Inps entro il 2 marzo. Gli esodati, i lavoratori a tempo determinato e i fruitori del congedo per assistenza, avrebbero anche dovuto inviare la domanda alla Direzione Territoriale del Lavoro. I lavoratori che rientrano nei posti disponibili, riceveranno

dall'Inps una certificazione del diritto alla pensione con la salvaguardia. Ricevuta la certificazione, **il lavoratore dovrà riferirsi al Patronato INAC al fine di inoltrare all'Inps la domanda di pensione.** La certificazione, infatti, non ha alcun automatismo per il collocamento in pensione. **Tatiana Sanrocchi**

Sentenza della Corte Costituzionale 70/2015

Il punto della situazione sulla questione "arretrati di pensione per mancata applicazione della rivalutazione Istat delle pensioni. La Riforma Fornero ha disposto il blocco della rivalutazione automatica per il 2012 e 2013, delle pensioni di importo annuo lordo (nel 2011) superiore a poco più di € 1.400. La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo questo blocco. La sentenza non ha stabilito il diritto di tutti i pensionati ad ottenere l'intera rivalutazione, ma si è limitata a dichiarare illegittimo l'articolo che l'aveva bloccata, in quanto, "... non rispondente ai principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità...". La questione, estremamente delicata dato che interessa le aspettative di una categoria sociale notoriamente sensibile, i pensionati, merita una trattazione che non può che essere caratterizzata dalla precisa informazione, evitando di creare inutili aspettative. La restituzione totale di quanto bloccato con l'articolo "illegittimo", avrebbe significato un enorme aggravio di spesa per lo Stato, tale da richiedere una manovra finanziaria aggiuntiva. Il Governo ha pertanto effettuato una parziale restituzione per le pensioni interessate, confermando

il blocco per le pensioni di importo superiore a 6 volte il trattamento minimo, poco più di € 2.800. Il caso non riguarda le pensioni di importo inferiore a circa € 1.400 lordi mensili, perché sono state rivalutate correttamente anno per anno. Chi scrive è ben consapevole che talune decisioni sono state dettate dalle difficoltà che affliggono il bilancio statale e che impongono sacrifici a tutti. Non si può certamente tacere sul fatto che procedere ad una minima restituzione di quanto dovuto sulle pensioni di importo tra 3 e 6 volte il trattamento minimo e nulla a quelle di importo superiore, non corrisponde ai criteri di "...adeguatezza e proporzionalità..." delle pensioni, richiamati dalla Corte Costituzionale. Va detto però, in maniera chiara ed inequivocabile, che il riconoscimento dell'intera rivalutazione potrà passare solo attraverso un nuovo e puntuale pronunciamento della Corte. Alcuni tribunali, per altro, hanno interessato di nuovo la Corte Costituzionale. Non resta quindi che aspettare, senza fare "corse alla domanda". L'attenzione del Patronato INAC resta alta, così come l'impegno per la tutela dei diritti dei pensionati. **Romolo Esposito**

Pensioni

Gli importi in pagamento nel 2017

L'Inps ha reso noti gli importi delle pensioni che verranno poste in pagamento nel 2017 e dato che l'indice di rivalutazione Istat è pari a zero, sono gli stessi dello scorso anno. Quest'anno però l'Inps recupererà dalle pensioni l'indice negativo dello 0,1% determinato a fine 2015. Il recupero avverrà in 4 rate a partire da aprile, se l'importo complessivo da recuperare è pari o superiore ad € 1. Dopo questo spiacevole evento, anche se con impatto modesto sugli importi di pensione, il legislatore ha stabilito che dal 2016, in casi simili (indice Istat negativo),

l'importo della pensione non potrà comunque diminuire. Invitiamo di nuovo i pensionati a far verificare al Patronato INAC la corretta liquidazione della pensione: **in moltissimi casi riusciamo a far aumentare l'importo facendo liquidare all'Inps**

in maniera corretta tutti i contributi accreditati. L'importo mensile della pensione minima in pagamento nel 2017 è pertanto lo stesso corrisposto nel 2015 e 2016, ovvero, € 501,89, la pensione sociale di € 369,26, l'assegno sociale di € 448,07. **Tatiana Sanrocchi**



Pensioni

Cumulo, ricongiunzione, totalizzazione... quale scegliere?

La nuova disciplina sul cumulo non ha cancellato la possibilità di ricongiunzione e di totalizzazione dei vari periodi contributivi. I lavoratori hanno quindi a disposizione diversi strumenti per "sommare" i contributi accreditati nelle diverse gestioni previdenziali. Ma quale è quello più favorevole? In linea di principio il cumulo è più favorevole rispetto alla ricongiunzione in quanto è gratuito. In alcuni casi però, la **ricongiunzione** (onerosa), consente

di ottenere una pensione di importo più elevato, che potrebbe compensare e talvolta superare il costo. Se ad esempio il lavoratore ha contributi da ricongiungere accreditati in anni precedenti al 1992, la quota di pensione derivante da questi contributi verrà determinata con un sistema molto più vantaggioso ai fini pensionistici, soprattutto se si tratta di ex dipendenti pubblici. Da non dimenticare poi l'eventuale vantaggio fiscale: i contributi pagati per la

ricongiunzione sono deducibili dal reddito ed a seconda dell'importo di quest'ultimo, il beneficio può essere tutt'altro che trascurabile. Altre considerazioni devono essere fatte per la **totalizzazione**. Anche questo strumento consente di sommare gratuitamente i contributi accreditati presso le diverse gestioni previdenziali, ma la pensione che ne deriva viene calcolata con il sistema contributivo, spesso meno vantaggioso rispetto al retributivo o al mi-

sto. Con il **cumulo** (vedi anche altro articolo in queste pagine), ogni gestione previdenziale interessata erogherà al pensionato una quota di pensione secondo le proprie regole. Scelta non facile quindi, che necessita di un'analisi dettagliata e professionalmente all'altezza e che **l'interessato potrà richiedere gratuitamente al Patronato INAC.** Ricorda: una scelta sbagliata potrebbe penalizzare la pensione in modo irreversibile! **CL**

Milleproroghe 2017

Indennità di disoccupazione per i collaboratori fino al 30 giugno

Proroga delle richieste per l'indennità di disoccupazione dei collaboratori (Dis-Coll), fino al 30 giugno. I fondi dedicati consentono di presentare la domanda per l'indennità per gli eventi di disoccupazione creati fino al 30 giugno.

La disposizione è stata inserita nel Milleproroghe in attesa di rendere strutturale l'intervento sullo stato di disoccupazione previsto dal Jobs Act per gli autonomi. **MB**

Ricongiunzione dei periodi assicurativi

Rimborso degli oneri su domanda

La legge di bilancio 2017 ha previsto la possibilità di cumulare gratuitamente i contributi versati in diverse gestioni previdenziali, al fine di maturare il diritto ad una pensione unica. Con questo sistema non vengono trasferiti i contributi da una gestione previdenziale all'altra: ognuna provvede al calcolo della quota di pensione spettante, in rapporto ai contributi accreditati e secondo le regole previste dal proprio regolamento. Possono utilizzare questo sistema i lavoratori con contributi accreditati in più gestioni previdenziali: dipendenti ed autonomi, gestione separata (collaboratori in genere), le casse professionali. Le pensioni ottenibili sono la

vecchiaia, l'anticipata (ex anzianità), l'inabilità e la reversibilità. Il diritto alla pensione viene determinato sulla base del criterio più restrittivo tra quelli previsti dalle singole gestioni e può essere esercitato dal lavoratore anche quando ha maturato il diritto alla pensione indipendentemente dal cumulo. Se ha in corso una pratica di ricongiunzione (onerosa), può rinunciare alla stessa e chiedere di utilizzare il cumulo (gratuito), ottenendo la restituzione di quanto già versato per la ricongiunzione ma solo se:

- 1) l'importo della ricongiunzione non è stato pagato integralmente;
- 2) non è già stata liquidata una pensione tenen-

do conto dei periodi oggetto di ricongiunzione.

La restituzione avverrà dopo 12 mesi dalla richiesta ed in 4 rate annuali senza interessi. La rinuncia alla ricongiunzione deve essere presentata entro il 2017 e può interessare solo i periodi ricongiunti in entrata o in uscita nelle gestioni sopra elencate, con esclusione dei periodi ricongiunti verso le Casse professionali. Può accedere alla pensione in regime di cumulo anche chi, prima del 2017 ha presentato domanda di totalizzazione, per la quale non è concluso l'iter amministrativo ed a condizione che rinunci espressamente alla domanda stessa. **CL**

Pensioni

Cambia ancora la data di pagamento

Le proteste dei pensionati che non hanno potuto incassare nei termini previsti la rata di pensione di gennaio, ha portato l'Inps a rimettere mano ai calendari di pagamento. Tenuto conto che per le Poste anche il sabato è un giorno "bancabile", il pagamento avverrà secondo le seguenti date: 1 marzo, 1 aprile (giorno 3 per le banche), 2 maggio, 1 giugno, 1 luglio (giorno 3 per le banche), 1 agosto, 1 settembre, 2 ottobre, 2 novembre, 1 dicembre. **CT**





Lavoratori precoci Da maggio in pensione con 41 anni di contributi

Al momento di andare in stampa il decreto attuativo con il quale il Ministero del Lavoro detterà le condizioni e le procedure per la presentazione delle domande di pensione per i lavoratori precoci non è stato ancora pubblicato. E' una disposizione della legge di stabilità 2017, che consente ai lavoratori che hanno contributi accreditati prima del 19° anno di età, di andare in pensione anticipata (ex anzianità). La decorrenza è dal prossimo maggio ed interessa alcune categorie di lavoratori che hanno almeno 41 anni di contributi a prescindere dall'età. Interessa i dipendenti, privati e del pubblico impiego e gli autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti) che hanno almeno un contributo da lavoro accreditato prima del 1996 e che hanno almeno 12 mesi di contributi di lavoro effettivo prima del 19° anno di età. In aggiunta ai predetti requisiti, l'interessato deve rientrare in uno dei

seguenti profili:

- 1) risultare in stato di disoccupazione per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (procedura conciliativa) ed avere beneficiato integralmente della prestazione di tutela della disoccupazione da almeno tre mesi;
- 2) al momento della richiesta, assistere da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità
- 3) riduzione della capacità lavorativa accertata superiore o uguale al 74%;
- 4) lavoratore dipendente impegnato in una professione pesante (operaio edile, industria estrattiva, conduttore di gru nelle costruzioni, conciatore di pelli, autista di mezzi pesanti, infermiera ed ostetrica turnista, assistente di persone non

autosufficienti, insegnante degli asili nido, facchino, addetto alle pulizie, operatore ecologico) svolta, al momento del pensionamento, in via continuativa da almeno sei anni

5) lavoratore dipendente addetto a mansioni usuranti o a lavori notturni. Se il lavoratore, uomo o donna, rispetta i requisiti predetti e rientra in uno dei profili sopra elencati, potrà andare in pensione senza alcuna penalizzazione dell'importo, con un anticipo di 1 anno e 10 mesi per gli uomini e di 10 mesi per le donne, rispetto ai requisiti stabiliti per la pensione anticipata (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, un anno in meno per le donne). Dal 2019 anche questo sistema sarà soggetto agli adeguamenti della speranza di vita: i 41 anni di contributi diventeranno 41 e 4 o 5 mesi a seconda di quanto stabilirà il Ministero del Lavoro. Per la determinazione dei 41 anni di contri-

buti si considerano i contributi effettivi da lavoro, i volontari, da riscatto e figurativi. Esclusi gli iscritti alla Gestione separata, alle Casse professionali ed i giornalisti iscritti all'Inpgi. La pensione non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente e autonomo, per un periodo di tempo pari alla differenza tra l'anzianità contributiva comprensiva degli incrementi per la speranza di vita e l'anzianità al momento del pensionamento. Ad esempio, a maggio 2017 il requisito "ordinario" sarà di 42 anni e 10 mesi di contributi. Un lavoratore precoce con 41 anni di contributi non potrà cumulare la pensione con redditi da lavoro per un anno e 10 mesi. **Romolo Esposito**



Pensioni

La giungla delle possibili uscite dal lavoro

Riforme su riforme; modifiche ed integrazioni... Negli anni si sono accumulate norme ed interpretazioni che rendono quanto mai difficile verificare e di conseguenza consigliare, il lavoratore che si rivolge al Patronato INAC per porre la faticosa domanda: "quando potrò andare in pensione?" Sono ormai lontani i tempi in cui il sistema pensionistico era concentrato in due/tre possibilità di pensionamento. Oggi, in particolare per il 2017, il lavoratore **ha ben otto possibilità di anticipare la data del collocamento in pensione**. Individuare e rappresentare la più opportuna, la più conveniente, è tutt'altro che facile. Al di là di quanto riportato nell'articolo che segue, non possiamo che consigliare agli interessati di armarsi di pazienza, prendere un appuntamento con i funzionari del Patronato INAC e vagliare insieme a loro tutte le possibilità offerte dall'intricata giungla normativa. Per prima cosa il lavoratore dovrà verificare se risponde ai requisiti per rientrare nell'**ottava salvaguardia** (il "salvagente" per chi è rimasto nel "mare di nessuno" creato dalla Riforma Fornero). Per questo rimandiamo l'interessato alla lettura dell'articolo specifico in queste pagine. Se non rientra nella condizione sopra citata, il lavoratore dovrà verificare la possibilità di rientrare in una delle modalità di pensionamento "ordinarie": **pensione di vecchiaia**, con 66 anni e 7 mesi di età; **pensione anticipata**, con 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, un anno in meno per le donne. Per rispettare il requisito contributivo, il lavoratore dovrà valutare l'opportunità del **cumulo gratuito** o della **ricongiunzione e riscatto** (onerosi). Anche per questi argomenti rimandiamo l'interessato alla lettura degli articoli specifici in queste pagine. **L'anticipo finanziario a garanzia Pensionistica**

(APE) e "quota 41" sono altre due modalità di pseudo pensionamento, il primo, o di pensionamento vero e proprio il secondo. Si attueranno dal primo maggio e sono, per alcune forme, vincolate a predeterminate coperture finanziarie: all'esaurimento dei fondi stanziati, le nuove domande non verranno accettate. **L'APE** si suddivide in "ordinaria", aziendale e social. Per le prime due, l'accompagnamento alla pensione si fonda sulle risorse economiche del lavoratore. Un autofinanziamento quindi, che per la versione "ordinaria" avviene con un'anticipazione da parte delle banche, mentre per la versione aziendale, con l'anticipazione dei contributi da parte del datore di lavoro. Per entrambe sono necessari almeno 20 anni di contributi e 63 anni di età. La versione "social" invece, è un intervento che potremmo definire di "natura assistenziale": l'importo corrisposto al lavoratore per l'accompagnamento alla pensione vera e propria, sarà a carico della collettività. Il richiedente deve avere almeno 63 anni di età e 30 anni di contributi, poi, deve rientrare in una di queste

categorie: disoccupato, assiste un parente con handicap grave, ha un'invalidità almeno del 74%, svolge attività difficili e rischiose (per questa gli anni di contributi minimi sale a 36). Percepirà al massimo € 1.250 netti al mese per 12 mensilità. La "quota 41" interessa i lavoratori precoci (vedi articolo in queste pagine). Da ultimo, **l'opzione donna**. Riservata alle lavoratrici nate nel 1957 se autonome o nel 1958 se dipendenti, con almeno 35 anni di contributi al 31 dicembre 2015. Il calcolo dell'importo della pensione avviene con il sistema contributivo ma questo non per forza comporta una riduzione sostanziale dell'assegno. Per questa modalità di anticipazione rimangono le "finestre mobili" che comportano uno slittamento della pensione di 12 mesi per le dipendenti e 18 mesi per le autonome. Rimane in vigore anche l'adeguamento alla speranza di vita, quindi, le nate nell'ultimo trimestre del 1957 e del 1958, per andare in pensione devono avere almeno 57 e 7 mesi di età per le dipendenti e 58 anni e 7 mesi per le autonome. **CT**



Assegno sociale I requisiti per beneficiarne

La prestazione dell'assegno sociale è nata per garantire un sostegno economico a coloro che hanno redditi molto bassi e non percepiscono nessuna pensione, oppure di importo molto ridotto. Per ottenere l'assegno sociale è necessario rispettare alcuni requisiti reddituali e di età. Può essere richiesto dai cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari con Carta di soggiorno residenti in Italia in via continuativa da almeno 10 anni. Per avere diritto all'assegno di € 448,07/mese, il richiedente deve avere 65 anni e 7 mesi di età ed un reddito non superiore a € 5.824,91/anno, se coniugato € 11.649,82,0. **DZ**

Dipendenti in pensione a 64 anni

Interviene il Ministero del lavoro e l'Inps ci ripensa



C'è voluto un pronunciamento del Ministero del lavoro per far rinsavire l'Inps sulla possibilità di anticipare la pensione per i lavoratori nati nel 1952. E nonostante tutto, l'Istituto ha voluto ancora una volta "apportare la propria interpretazione" su concetti che non trovano riscontro nella norma. Ma andiamo con ordine. Gli uomini dipendenti del settore privato che entro il 2012 hanno raggiunto i requisiti della c.d. "quota 96" (60 anni di età e 36 di contributi o 61 anni di età e 35 di contributi), possono andare in pensione al compimento del 64° anno di età, tenendo conto anche dell'aspettativa di vita. Sono interessate anche le donne dipendenti del settore privato, che entro la predetta data hanno almeno 20 anni di contributi e 60 anni di età. Nello stesso anno 2012, l'Inps aveva sostenuto che al 28 dicembre 2011, il lavoratore avrebbe dovuto essere dipendente assicurato, anche se la pensione, quale conseguenza della natura dei contributi complessivamente accreditati dal lavoratore, avrebbe dovuto essere liquidata nella gestione dei lavoratori autonomi. Sollecitato ormai da tempo, il Ministero del lavoro ha contraddetto l'Inps, che è stato quindi costretto a

rivedere la posizione erroneamente assunta all'epoca. Con una nuova e recente circolare, l'Istituto afferma oggi che in pensione nei termini suddetti può andare anche il lavoratore che al 28 dicembre 2011 non era più dipendente nel settore privato. Al 31 dicembre 2012 i lavoratori devono aver raggiunto il requisito contributivo minimo per l'accesso alla pensione di anzianità con i soli contributi accreditati in quanto dipendenti del settore privato. Anche per le donne vale il medesimo principio: i 20 di contributi devono essere conteggiati tenendo conto solo dei contributi da lavoro dipendente del settore privato. Ed ecco che a questo punto, quando tutto sembrava ormai chiarito, anche se con colpevole ritardo, l'Inps se ne scappa fuori con una nuova presa di posizione che non trova conforto dalla norma: i lavoratori che 28 dicembre 2011 non svolgevano attività di lavoro dipendente privato, devono maturare il requisito contributivo predetto, tenendo conto solo dei contributi da lavoro dipendente effettivi, quindi, con l'esclusione dei contributi volontari, figurativi e da riscatto non correlato ad attività lavorativa. **Romolo Esposito**



PRIMA CASA

AGEVOLATA ANCHE LA COSTRUZIONE SUL TERRENO DI PROPRIETÀ

Non c'è decadenza dalle agevolazioni per l'acquisto o la costruzione della prima casa, se si costruisce su un terreno di proprietà a prescindere a quando quest'ultima risalga. Con una recente risoluzione, l'Agenzia delle entrate ha precisato che il contribuente che vende entro 5 anni dall'acquisto l'immobile acquistato con le agevolazioni prima casa e costruisce entro l'anno successivo un altro fabbricato abitativo non di lusso

da destinare ad abitazione principale, mantiene le agevolazioni fiscali anche se il terreno sul quale viene costruita la "nuova" prima casa, era già di sua proprietà. Ovviamente l'immobile costruito dovrà poi essere utilizzato come dimora abituale dal contribuente. La risposta dell'Agenzia torna quanto mai utile per definire bonariamente diversi contenziosi nati sulla data di decorrenza della proprietà del terreno sul quale

veniva costruita la prima casa. Alcuni uffici territoriali dell'Agenzia infatti, hanno contestato ai contribuenti che per non incorrere nella decadenza delle agevolazioni prima casa, la costruzione dell'immobile abitativo sostitutivo di quello ceduto nei 5 anni dall'acquisto agevolato, avrebbe dovuto avvenire su un terreno di cui il contribuente non aveva la proprietà alla data dell'acquisto agevolato. *MB*

Vittime dei crack bancari

Non imponibili le somme del fondo di solidarietà

Non sono imponibili le somme del fondo di solidarietà destinate alle vittime dei crack bancari. Con una risoluzione di inizio d'anno, l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento tributario degli indennizzi erogati dal Fondo di solidarietà, istituito per dare conforto, almeno finanziario, ai risparmiatori vittime della liquidazione di alcuni istituti di credito (Decreto "Salvabanche"). Le somme che verranno erogate a titolo di indennizzo non sono rilevanti ai fini reddituali, visto che sono finalizzate a reintegrare la perdita economica sofferta dal risparmiatore. Stesso trattamento per le somme che verranno erogate in conseguenza dell'attivazione della procedura arbitrale, alternativa all'indennizzo sopra citato. *MB*



Rottamazione dei ruoli di Equitalia

La definizione agevolata dei debiti iscritti a ruolo presso Equitalia nel periodo 2000/2016 scadrà il prossimo 31 marzo. Salvo sorprese dell'ultimo momento, questo termine non sembra prorogabile, visto che è legato alla liquidazione di Equitalia. L'adesione alla definizione agevolata, che consente di saldare il debito con lo "sconto" delle sanzioni e degli interessi di mora, è condizionata dalla presentazione di una specifica istanza ad Equitalia, entro il 31 marzo 2017. Entro il 31 maggio, la stessa Equitalia comunicherà al debitore l'importo delle somme dovute per la definizione

ne, l'ammontare delle singole rate e la data di scadenza di ciascuna di esse, tenuto conto che il 70% di quanto dovuto deve essere versato nel 2017, il restante 30% nel 2018. Le rate, di pari importo, possono arrivare al massimo di tre (luglio, settembre e novembre) nel 2017 e di 2 (aprile e settembre) nel 2018. Sono interessanti i debiti nei confronti dell'Erario (Irpef, Ires, Irap, Iva, Registro, ecc), i contributi previdenziali (Inps, Enpals, Inpgi, ecc.), i contributi assicurativi (Inail) e se il Comune si è attivato in tal senso, anche le imposte locali (Imu e Tasi). *Irene Mariotti*



Equitalia

SUCCESSIONI EREDITARIE DAL 2018 SOLO ON LINE



Nuovo passo avanti sulla informatizzazione dei servizi della Pubblica amministrazione. L'Agenzia delle entrate ha reso disponibile un modello di dichiarazione di successione ereditaria online. Il contribuente particolarmente esperto (ed anche un po' temerario per la verità) potrà quindi compilare e trasmettere la dichiarazione utilizzando questa procedura. Presentare la dichiarazione, calcolare le imposte ipotecarie, catastali ed i tributi speciali, versare quanto dovuto mediante addebito sul proprio conto corrente, richiedere le volture catastali degli immobili, tutto questo utilizzando una sola procedura. Per tutto il 2017 sarà comunque possibile presentare all'Agenzia delle entrate il modello cartaceo. La successione ereditaria è spesso una pratica complessa, e particolarmente articolata che deve essere gestita con attenzione e professionalità. Il CAF Cia si è organizzato per rendere al cittadino purtroppo interessato da questa pratica, un adeguato servizio di consulenza, adempimento, intermediazione. Se hai necessità, contatta i nostri uffici e prenota un appuntamento, i riferimenti sono a pagina 8. *Giampiero Piccarolo*

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Detraibili le spese con bonifico degli Istituti di pagamento

Detraibili le spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica anche se i bonifici sono stati effettuati o ricevuti dagli Istituti di pagamento. Lo ha precisato l'Agenzia delle entrate con una recente risoluzione. Gli Istituti di commento sono comunque tenuti ad effettuare e/o assicurare il versamento delle ritenute, gli obblighi di certificazione e dichiarazione riconducibili al sostituto d'imposta. Gli Istituti di pagamento sono imprese diverse dalle banche, dalle Poste e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate ad offrire servizi di pagamento, quali l'esecuzione di ordini di pagamento compresi i bonifici e gli ordini permanenti (RID), il

trasferimento di fondi, ecc.

Devono essere autorizzati dalla Banca d'Italia ed iscritti in un apposito albo. Affinché il bonifico possa essere valido ai fini della detraibilità Irpef per il contribuente che ha effettuato gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli immobili, l'Istituto di pagamento deve effettuare il versamento delle ritenute, certificare al beneficiario l'importo e le ritenute effettuate, indicare queste ultime nella dichiarazione del sostituto d'imposta, inviare all'Amministrazione finanziaria i dati del mittente, del beneficiario della detrazione e del destinatario del pagamento. *MB*

Regolarizzazione fabbricati rurali

L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito internet, l'elenco dei fabbricati rurali che risultano ancora censiti nel Catasto terreni, quindi non ancora dichiarati al Catasto fabbricati. L'obbligo di dichiararli al Catasto fabbricati è scaduto il 30 novembre 2012. I proprietari che non hanno ancora adempiuto a tale obbligo, riceveranno nelle prossime settimane una comunicazione da parte dell'Agenzia, con l'invito a regolarizzare spontaneamente la situazione beneficiando di sanzioni ridotte entro il 2017. Se il proprietario non provvede nel termine di cui sopra, l'Agenzia effettuerà l'accatastamento d'ufficio e recupererà le spese oltre ad applicare delle sanzioni. Provvedendo spontaneamente all'iscrizione dei fabbricati in catasto, il proprietario potrà ridurre sensibilmente le sanzioni: € 172 a fronte di una sanzione

che oscilla tra € 1.032 e € 8.264. L'atto di aggiornamento catastale deve essere presentato tramite un tecnico abilitato. Se all'atto dell'iscrizione in catasto il fabbricato mantiene i requisiti di ruralità, abitativa o strumentale, questi dovranno essere specificatamente attestati, a meno che il censimento catastale non richieda l'attribuzione della categoria catastale D10, che di per se già attesta la ruralità dell'immobile. La mancata attestazione di ruralità porta conseguenze negative per gli aspetti fiscali, soprattutto per quanto riguarda i tributi locali, IMU in testa. Il contribuente interessato farà bene a verificare con il CAF Cia la possibilità di sanare se non altro i tributi locali per gli anni precedenti al 2017, visto che, scaduti i termini del 2012, non potrà essere riconosciuta la retroattività della ruralità per i 5 anni precedenti. *Irene Mariotti*

DECRETO MILLEPROROGHE LE NOVITÀ FISCALI PER I CONTRIBUENTI

Proroga al 2017 della detrazione dall'Irpef del 50% dell'Iva pagata per l'acquisto direttamente dall'impresa costruttrice o ristrutturatrice, di abitazioni in classe energetica A e B. Dalla dichiarazione dei redditi 2018

non sarà più richiesta l'indicazione degli estremi di registrazione del contratto di locazione e della denuncia dell'immobile ai fini IMU per ottenere l'abbattimento del 30% dell'imponibile Irpef derivante dagli affitti a ca-

none concordato. Queste le più importanti novità introdotte con il maxi emendamento al "decreto Milleproroghe" sul quale, al momento di andare in stampa, il Governo ha posto la questione di fiducia. *MB*

GEDOLARE SECCA LA MANCATA COMUNICAZIONE DELLA PROROGA

Il decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2017 ha disposto che la mancata comunicazione della proroga del contratto di locazione, per il quale è stata esercitata l'opzione per la cedolare secca, non determina la decadenza dal regime agevolato. La condizione posta dalla norma suddetta, è che il contribuente abbia tenuto un comportamento coerente con la volontà di beneficiare del regime della cedolare secca, effettuando i versamenti conseguenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nello specifico quadro della dichiarazione dei redditi. Durante l'abituale incontro di inizio anno con l'Agenzia delle entrate (Telefisco) è stato chiesto all'Agenzia se la non decadenza dal regime in commento ha effetto retroattivo, ovvero, se si può applicare anche alla mancata comunicazione della proroga del contratto avvenuta prima dell'entrata in vigore del decreto fiscale (3 dicembre 2016). L'Agenzia delle Entrate ha risposto positivamente, ovviamente alle stesse condizioni che interessano anche i periodi successivi all'entrata in vigore del decreto: contratto di locazione registrato con opzione per la cedolare secca e comportamento del contribuente coerente con l'applicazione del regime sostitutivo. Per confermare e regolarizzare la posizione, il contribuente dovrà presentare il modello RLI e pagare la sanzione prevista per la mancata comunicazione della proroga del contratto: € 50 o € 100 se il ritardo è o meno contenuto rispettivamente nel limite di 30 giorni dal termine. *Irene Mariotti*



Nuovo modello 730

Non ci sono particolari novità nelle istruzioni del modello 730. Di seguito riportiamo quelle più significative, rimandando gli interessati a contattare il CAF Cia in caso di necessità. **Agevolazioni previste dalla legge per il 'Dopo di noi'.** Per le assicurazioni sul rischio di morte e finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave, viene elevato a € 750 l'importo massimo dei premi detraibili al 19% in dichiarazione dei redditi. Viene inoltre introdotta una detrazione del 20% per le donazioni, le erogazioni liberali e qualunque altro atto a titolo gratuito, verso fondi o trust operanti nel settore della beneficenza, per un massimo di € 100mila. **Dispositivi multimediali per il controllo da remoto.** Detrazione al 65% per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda e climatizzazione delle unità abitative. **Premi di produzione e risultato per i lavoratori nel settore privato.** Tassazione al 10% per i premi in denaro non superiori a € 2mila. Il limite passa a € 2.500 per le aziende che coinvolgono i dipendenti nell'organizzazione aziendale. I premi non vengono tassati se riconosciuti attraverso benefit o rimborso di spese di rilevanza sociale sostenute dal lavoratore.

Regime speciale per i lavoratori rimpatriati. Regime speciale per i redditi da lavoro dipendente prodotti in Italia da soggetti che trasferiscono la loro residenza nel nostro Paese: concorre alla formazione del reddito complessivo il 70% del reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia. **School bonus.** Per le erogazioni liberali di ammontare fino a € 100mila effettuate nel corso del 2016 in favore degli istituti del sistema nazionale d'istruzione, è riconosciuto un credito d'imposta del 65%, ripartito in 3 quote annuali di pari importo. **Spese arredo immobili per le giovani coppie.** Se almeno uno dei componenti della coppia ha meno di 35 anni, conviventi da almeno 3 anni (anche come coppia di fatto) che hanno acquistato un immobile destinato ad abitazione principale negli anni 2015 o 2016, può beneficiare della detrazione del 50%, fino al limite di € 16mila, per l'acquisto di mobili. Rientrano in tali agevolazioni le spese effettuate per armadi, cassettiere, comodini, credenze, divani, letti, librerie, poltrone, scrivanie, sedie, tavoli. Sono incluse le spese sostenute per i materassi e gli apparecchi di illuminazione, comprese quelle di trasporto e montaggio dei medesimi. Dall'agevolazione vengono escluse le spese per gli elettrodomestici (frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie), per le porte ed i pavimenti (per esempio il parquet), tende e tendaggi e altri complementi di arredo. **Spese per canoni di leasing per abitazione principale.** Detrazione al 19% dell'importo dei canoni di leasing corrisposti nel 2016 per l'acquisto di immobili da adibire ad abitazione principale. Tale agevolazione è riferita solo a coloro che all'atto della sottoscrizione del contratto di leasing, avevano un reddito non superiore a € 55mila. L'ammontare dei canoni di leasing per cui si può beneficiare della detrazione non può essere d'importo superiore a € 8mila se, alla data di stipula del contratto, l'interessato aveva meno di 35 anni. Il limite scende a € 4mila se alla stessa data aveva 35 anni o più. L'agevolazione spetta anche per il prezzo di riscatto corrisposto nel 2016: la detrazione ammessa è di € 20mila se l'interessato aveva meno di 35 anni e € 10mila se aveva più di 35 anni di età. **Iva pagata nel 2016 per l'acquisto di abitazioni in classe energetica A o B.** Detrazione del 50% dell'Iva sorsa per l'acquisto di immobili in classe energetica A o B nel 2016. La detrazione può essere ripartita in 10 quote di pari importo a partire dall'anno in cui sono state sostenute le spese. Per fruire dell'age-

volazione è necessario che l'immobile risponda ai seguenti requisiti:

- classe energetica A o B;
- acquistato entro il 31 dicembre 2016;
- destinato ad uso residenziale. Poiché la legge non specifica altro, si ritiene che siano agevolabili anche gli acquisti della seconda casa o destinati alla locazione. L'Agenzia delle En-

trate ha chiarito che l'agevolazione si estende anche alla pertinenza dell'unità immobiliare, a condizione che l'acquisto di quest'ultima avvenga contestualmente all'acquisto dell'unità abitativa e che nell'atto di acquisto sia data evidenza del vincolo pertinenziale;

- ceduto da un'impresa costruttrice o ristrutturatrice.

Ricordiamo infine al lettore, che in base a quanto stabilito dalla recente legge sulle unioni civili, anche per le disposizioni di natura fiscale le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti si intendono riferite anche alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Paolo Bendia

STAI SENZA PENSIERI

al tuo 730 ci pensa il Caf Cia

Trova la sede più vicino a te su www.caf-cia.it



CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE DELLA CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI

Professionisti senza Cassa

Niente riscatto dalla gestione separata

Il riscatto dei contributi accreditati nella Gestione separata Inps dei periodi lavorati prima del 1996 può essere esercitato dai liberi professionisti ma solo se in quei periodi svolgevano l'attività di collaborazione coordinata e continuativa. I professionisti senza cassa pertanto, iscritti come tali alla Gestione separata, non possono ottenere il riscatto previdenziale ai fini pensionistici per quei periodi. Questa la posizione assunta dal Ministero del Lavoro per bocca del sottosegre-



tario in risposta ad una interrogazione parlamentare. La norma vigente consente agli iscritti alla Gestione separata la possibilità di riscattare, pagando il relativo onere e fino ad un massimo di 5 anni, i periodi di lavoro prestati mediante rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, precedenti all'istituzione delle Gestioni, ovvero, fino a tutto il 1995. Per gli stessi periodi non deve risultare alcuna forma di copertura contributiva in altre gestioni previdenziali. **CT**

Stretta su malattie e permessi dei dipendenti pubblici

Maggiori controlli e limitazioni ai periodi di malattia dei dipendenti pubblici. Da quest'anno i controlli sulle assenze per malattie saranno affidati all'Inps, che gestirà le visite fiscali ed i controlli dei certificati medici dei dipendenti e dei privati. Al centro dell'attenzione saranno soprattutto le assenze sospette a cavallo del fine settimana e le malattie adiacenti a festività o in prossimità di scaden-

ze della Pubblica amministrazione. Per i dipendenti pubblici le fasce di reperibilità per le visite fiscali vanno dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, per sette giorni a settimana, festività comprese. Sono esclusi dagli orari appena citati i lavoratori affetti da gravi patologie trattate con terapie salvavita o assenti per infortunio o malattia professionale. **SR**

Pubblico impiego

Risoluzione del rapporto di lavoro con 40 anni di contributi

Una recente sentenza della Cassazione ha riconosciuto la possibilità per la Pubblica Amministrazione di risolvere il rapporto di lavoro, fermo restando il termine di preavviso di sei mesi, nel caso in cui il dipendente compia l'anzianità contributiva massima di 40 anni. Tale facoltà può essere esercitata dalla struttura della PA, anche se non ha adottato alcun atto organizzativo in tal senso. Struttura, dimensioni, esigenze generali dell'Amministrazione, oltre al rispetto dei

principi di correttezza e di buona fede, sono gli unici criteri da tenere in debita considerazione. L'unico presupposto imprescindibile, riguarda la motivazione della scelta, che deve necessariamente risultare idonea, al fine di salvaguardare il lavoratore. In assenza di adeguata ed incontestabile motivazione, infatti, la risoluzione del rapporto di lavoro appare contraria ai criteri generali di correttezza e buona fede ed ai principi di imparzialità **GC**

Vittime del dovere e loro superstiti

Escluse da imposte le pensioni

La legge di bilancio 2017 tra le altre cose ha disposto l'esclusione dalla tassazione (Irpef ed addizionali) delle pensioni dirette, indirette e di reversibilità erogate alle vittime del dovere e loro familiari. L'esenzione riguarda l'imposta Irpef, l'addizionale comunale e

regionale. In particolare sono interessate le pensioni privilegiate dirette di prima categoria con assegno di super invalidità, le pensioni di reversibilità per superstiti caduti in guerra e le pensioni privilegiate dirette agli invalidi. **SR**

Lavoro autonomo

Novità importanti dal disegno di legge sulla tutela dei professionisti

Il disegno di legge sul lavoro autonomo non imprenditoriale interesserà molti professionisti. Tra le tante novità spicca il diritto al trattamento economico di maternità per le iscritte alla gestione separata, a prescindere dall'effettiva astensione

dall'attività lavorativa, così come avviene per le autonome che possono lavorare nei 5 mesi di maternità. Il periodo di congedo parentale raddoppia, 6 mesi complessivi tra i genitori, fruibile non solo entro il primo anno di vita del bambino ma fino

al terzo. Sospensione del rapporto di lavoro fino a 150 a giorni in caso di malattia e infortunio. Deducibili al 100% le spese di formazione e aggiornamento professionale entro la spesa complessiva di € 10mila. **Lucia Ciccaglione**

Pensioni Enasarco

Uscita anticipata per gli agenti di commercio

Da quest'anno gli agenti di commercio di sesso maschile possono richiedere l'anticipazione della pensione di vecchiaia di uno o due anni. La novità è stata introdotta dal regolamento del 2013 in favore dei lavoratori che hanno perfezionato almeno 65 anni di età e 20 di contributi ed una "quota" complessiva tra anzianità contributiva ed età anagrafica non inferiore a 90. L'importo della prestazione è ridotto del 5% per ogni anno di anticipo ed è permanente. Dal 2021 questa facoltà verrà riconosciuta anche alle agenti di commercio di sesso femminile. **Lucia Ciccaglione**

Pensioni dei dipendenti pubblici

Novità per chi è entrato in servizio dal 1996

I lavoratori del pubblico impiego che hanno iniziato a lavorare dopo il 1995, potranno andare in pensione beneficiando di requisiti contributivi agevolati, anche se hanno lavorato nel privato prima del 1996. Questo l'importante chiarimento fornito dall'Inps con un recente messaggio. Il lavoratore che ha iniziato il lavoro nel pubblico impiego dal 1996, ha più opzioni per il pensionamento:

- pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne;
- pensione di vecchiaia all'età di 66 anni e 7 mesi con almeno 20 anni di contributi ed importo di pensione almeno 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale;
- vecchiaia contributiva all'età di 70 anni, con almeno 5 anni di contributi effettivi;
- 63 anni di età, 20 anni di contributi ed importo della pensione di almeno 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale.

Se il rapporto di lavoro si è interrotto prima del 2012, il diritto alla pensione scatta con almeno 5 anni di contributi effettivi, a condizione che siano collocati dopo il 1996 quindi con il sistema di calcolo contributivo. Il chiarimento interessa non solo i dipendenti del pubblico impiego ma anche gli iscritti al Fondo delle Ferrovie, al Fondo Poste, all'Enpals e Fondo pensione sportivi professionisti. **SR**

Cumulo contributi Inps ed Enpals

I contributi accreditati presso l'Inps e l'Enpals possono essere cumulati gratuitamente al fine di ottenere una sola pensione. La ricongiunzione (onerosa) o la totalizzazione (spesso meno vantaggiosa) non sono quindi obbligatorie. Il sistema di cumulo presenta comunque un limite: per il pensionamento i requisiti minimi devono essere perfezionati esclusivamente con prestazioni lavorative svolte nella gestione dei lavoratori dello spettacolo e sport. Questo comporta che ai fini della liquidazione di una pensione con il sistema del cumulo, l'assicurato deve rispettare il requisito previsto per la pensione anticipata o per la pensione di vecchiaia, considerando i soli contributi accreditati nella gestione ex Enpals. Non può quindi tenere in considerazione i contributi accreditati all'Inps. Questi ultimi contributi saranno però utili per la determinazione dell'importo della pensione. In linea generale la competenza per la liquidazione della pensione è dell'Ente che ha accreditati

la maggior parte dei contributi. Per la pensione di vecchiaia anticipata che interessa ballerini e tesserati, per gli sportivi professionisti, nonché per le pensioni di invalidità specifica per le categorie artistiche, la competenza è comunque dell'ex Enpals. Il cumulo

può interessare anche la gestione dei lavoratori autonomi, a condizione che i contributi accreditati nella gestione ex Enpals sia determinante per raggiungere il requisito pensionistico presso la stessa gestione dei lavoratori autonomi. **Lucia Ciccaglione**

Inarcassa attenta ai più giovani

La cassa degli ingegneri ed architetti amplia tutele assistenziali e riduzioni contributive ai giovani iscritti. Viene riconosciuta l'indennità di paternità per la nascita o adozione/affidamento per i tre mesi successivi all'ingresso in famiglia del bambino, anche se la madre non è occupata, in caso di morte o abbandono. In merito alla riduzione dei contributi il giovane iscritto può scegliere tra due opzioni:

- la riduzione di un terzo dei contributi minimi dovuti fino a 35 anni di età, se possiede un reddito professionale imponibile Irpef annuo inferiore a € 45.700;
- beneficiare di una deroga per il versamento dei contributi minimi soggettivi non oltre 5 anni, se possiede un reddito professionale annuo inferiore a € 15.724, versando solo il minimale: 14,5% sul reddito effettivamente prodotto. Durante questo periodo sono garantite l'indennità di maternità, la tutela dell'infortunio, l'accesso a mutui, il riscatto e la ricongiunzione contributiva. Ovviamente il versamento di contributi inferiore al minimale produce l'effetto negativo della contrazione del periodo contributivo poi accreditato. **SR**

Buonuscita dei dipendenti pubblici

Posticipata se richiedono la pensione anticipata

I dipendenti pubblici che decidono di andare in pensione anticipata utilizzando una delle misure contenute nella legge di bilancio 2017, subiranno lo slittamento dell'erogazione della buonuscita. Se vogliono andare in pensione sfruttando il "nuovo sistema di cumulo contributivo" o utilizzando l'APE, i termini di liquidazione della buonuscita decorreranno dal compimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia: 66 anni e 7 mesi. La prima rata di buonuscita verrà erogata tra il 12° ed il 24° mese successivo al compimento dell'età sopra detta. Per i lavoratori che potranno usufruire della pensione con 41 anni di contributi (lavoratori precoci, vedi articolo a pagina 2 - 3), l'erogazione della buonuscita potrà slittare anche oltre il termine di 24 mesi, a seconda se il lavoratore avrà raggiunto prima il requisito per la pensione di vecchiaia o quello per la pensione anticipata. **Lucia Ciccaglione**

Riscatto contributivo

Domande solo telematiche

A partire da aprile, la presentazione delle domande di riscatto di periodi contributivi nelle gestioni dei lavoratori dipendenti dovrà avvenire esclusivamente tramite canali telematici. E' quanto ha precisato l'Inps in una recente circolare, nell'ambito del processo di telematizzazione dei servizi offerti al cittadino. Il Patronato INAC è a disposizione per assistere gli interessati nell'inoltro delle domande. Il servizio è completamente gratuito. **Lucia Ciccaglione**

Sgravi contributivi per nuove assunzioni

La legge di bilancio per il 2017 ha ampliato le possibilità di ottenere sgravi contributivi per le assunzioni di nuovo personale nelle regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna. I datori di lavoro possono ottenere un "bonus" di € 8.060 per lavoratore.

Sono interessati i giovani fino a 24 anni, oppure i lavoratori con più di 25 anni che risultano disoccupati da almeno 6 mesi, le donne e le categorie svantaggiate. Il bonus viene proporzionalmente ridotto qualora si instauri un rapporto di lavoro part time. **GC**

Congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente

Alla nascita di un figlio, adozione o affidamento, il padre lavoratore deve beneficiare di 2 giorni di permesso retribuiti. Il congedo di paternità si divide obbligatorio e facoltativo, quest'ultimo fruibile solo a determinate condizioni. Per il primo, spettano 2 giorni di astensione dal lavoro interamente retribuiti; per il secondo spettano ulteriori 2 giorni da utilizzare in alternativa alla madre in astensione obbligatoria dal lavoro. In definitiva, quindi, mentre per il congedo obbligatorio non vi sono limiti

alla fruibilità, per il congedo volontario il papà può richiederlo solo se la mamma rinuncia a 2 giorni del proprio congedo. La domanda di congedo per paternità deve essere inviata all'Inps in due modi: se l'indennità viene anticipata dal datore di lavoro, il lavoratore deve richiederla in forma scritta allo stesso datore di lavoro con un anticipo di almeno 15 giorni dalla data presunta del parto; se l'indennità viene pagata dall'Inps, la domanda deve essere presentata telematicamente all'Istituto. **GC**

L'infortunio in itinere

Se il lavoratore subisce un infortunio durante il "normale tragitto" di andata e ritorno dalla propria abitazione al luogo di lavoro, può avere diritto all'indennità corrispondente. Può essere indennizzato anche l'evento infortunistico occorso per gli spostamenti necessari per consumare il pasto, a condizione che il datore di lavoro non offra il servizio di mensa aziendale. Come spesso accade in Italia a causa di norme articolate e spesso imprecise, è la Giurisprudenza a dettare le regole. Se infatti è stato ben determinato dalle norme l'evento infortunistico occorso nei casi di spostamento tra i diversi luoghi di lavoro, altrettanto non è per gli spostamenti da e per casa. Un consolidato orientamento

giurisprudenziale ci permette di affermare che viene ormai considerato "infortunio in itinere", quell'evento verificatosi nel tragitto da e per casa se questo rappresenta per il lavoratore il tragitto e l'iter normale per recarsi al lavoro e per tornare alla sua abitazione. Il percorso stradale effettuato dal lavoratore non deve essere deviato se non per ragioni oggettive (interruzioni stradali, ecc.) ed in ogni caso in giorni ed orari oggettivamente ricollegabili all'attività lavorativa. Vi devono poi essere ragioni incontestabili del perché il lavoratore eventualmente usa mezzi propri per spostarsi e non mezzi pubblici o aziendali e questo talvolta rappresenta la vera difficoltà di vedersi riconosciuto l'infortunio. **GC**



Legittimo licenziamento

Per procedere ad un licenziamento non è necessario essere in presenza di una crisi aziendale dovuta ad esempio ad un calo di fatturato, ma ciò può accadere anche per migliorare l'efficienza di un'impresa, per la soppressione di una posizione o per adeguarsi a nuove tecnologie. Questa la sintesi di una recente sentenza della Cassazione. Il giudice non può entrare nel merito della scelta dell'impresa, sostituendosi di fatto all'imprenditore che è libero di licenziare per ragioni inerenti l'attività produttiva. Deve invece verificare il collegamento tra la ragione del licenziamento ed il licenziamento stesso. Nel caso in cui il licenziamento sia motivato per far fronte a situazioni economiche sfavorevoli o a spese rilevanti ed in giudizio si accerti che tali ragioni non sussistono, il licenziamento può essere quindi dichiarato ingiustificato. **GC**

Invariate le fasce di retribuzione per la determinazione dei contributi dovuti per i lavoratori domestici per il 2017: colf, badanti, baby sitter, governanti, autisti, camerieri e cuochi, impegnati presso privati o comunità religiose, case, orfanotrofi, ricoveri per anziani, ecc. Per il secondo anno consecutivo la rivalutazione Istat per la determinazione del costo della vita, è pari a zero, per cui l'importo dei contributi e delle relative fasce, è rimasto quello in vigore nel 2015. Per determinare l'importo dei contributi dovuti per ogni ora di lavoro, è sufficiente individuare nella tabella sotto riportata l'importo del contributo orario corrispondente alla fascia retributiva. La fascia retributiva è la retribuzione oraria effettiva, composta dalla retribuzione concordata più l'eventuale quota per vitto e alloggio e la tredicesima. Le prime tre fasce sono relative ai rapporti di lavoro fino a 24 ore settimanali. La quarta fascia, per la quale il contributo è unico per tutte le ore retribuite, riguarda il rapporto di lavoro di almeno 25 ore settimanali. Se il lavoratore è coniuge (ammesso solo se il datore di lavoro è titolare dell'indennità di accompagnamento) o parente/affine entro il terzo grado e convive con il datore di lavoro, non è dovuta la quota degli assegni familiari (CUAF). E' a

Giovani Coltivatori diretti e Imprenditori Agricoli

Sgravi contributivi dalla legge di bilancio

Un aiuto concreto ai giovani che si insediano per la prima volta in agricoltura nel 2017. Sono interessati i coltivatori diretti e gli IAP di età inferiore a 40 anni. Per i primi tre anni potranno beneficiare di uno sgravio dei contributi del 100%, del 50% per il quarto anno, del 33% per il quinto anno. Sono interessati allo sgravio anche i soggetti nelle medesime condizioni di età iscritti nel 2016 ma solo se le aziende ricadono in zona montana. **GC**

Voucher asilo nido 2017-2018 Proroga per la presentazione della domanda

Ripartono le domande per il biennio 2017-2018. La scadenza di presentazione è il 31/12/2018, salvo esaurimento in anticipo dei fondi. Finito il congedo obbligatorio di maternità, la madre lavoratrice può richiedere all'Inps un contributo per il pagamento della baby-sitter o per sostenere il costo dei servizi per gli asili nido pubblici o privati accreditati, alternativamente al congedo parentale. Il contributo di € 600 mensili, deve essere utilizzato per massimo 6 mesi negli 11 successivi al congedo obbligatorio. Se la lavoratrice ha un contratto part time, l'importo del contributo è ridotto proporzionalmente. Possono richiederlo le lavoro-

tratrici dipendenti pubbliche e private, le iscritte alla Gestione separata Inps (collaboratrici e professioniste) e le autonome (coltivatrici dirette, IAP, artigiane commercianti, pescatrici). A differenza delle dipendenti, le altre madri lavoratrici possono beneficiarne al massimo per 3 mesi (€ 1.800 complessivi). L'acquisto dei servizi della baby sitter può essere fatto dalla lavoratrice tramite i voucher. Se la lavoratrice si avvale degli asili nido, può segnalare la struttura all'Inps e quest'ultimo erogherà direttamente alla struttura il contributo spettante. In presenza di più figli, si possono richiedere più bonus. **GC**

Ultim'ora. Milleproroghe

Slitta la denuncia di infortunio di un giorno

Slitta al 12 ottobre l'obbligo di denunciare gli eventi infortunistici che comportano l'assenza da lavoro anche di un solo giorno oltre quello dell'infortunio.

Infortunio

Responsabilità del datore di lavoro

Con una recente sentenza la Corte di Cassazione ha escluso la responsabilità del datore di lavoro per un evento infortunistico, in quanto ha dimostrato di aver adottato le misure necessarie per scongiurarlo. In occasione di una causa di lavoro per inadempimento del datore di lavoro, il lavoratore non deve dimostrare la colpa dell'altra parte, ma è il datore di lavoro debitore a dover provare che la causa dell'infortunio deriva da atteggiamenti, cause, ecc. a lui non imputabili. Al lavoratore rimane l'onere di provare l'esistenza del danno alla salute, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il collegamento diretto tra i due elementi. **GC**

Licenziamento per giusta causa

L'aggressione verbale può non essere sufficiente

Con una recente sentenza la Cassazione ha dichiarato illegittimo il licenziamento per giusta causa inflitto al lavoratore che ha aggredito verbalmente un collega di livello superiore. Secondo la Cassazione deve essere valutata la rilevanza disciplinare del comportamento del lavoratore, valutando anche il contesto ambientale lavorativo e quello emotivo che ha causato l'aggressione. Se la condotta irrispettosa da parte del lavoratore consiste in espressioni poco educate e se la stessa è frutto di una reazione emotiva ed istintiva ad una provocazione o ad un rimprovero, il licenziamento disciplinare per giusta causa non sussiste. Tale motivazione non può considerarsi una vera e propria insubordinazione, né tanto meno può sfociare in un licenziamento. **GC**

Colf e badanti

Retribuzioni e contributi per il 2017

carico del lavoratore una parte del contributo (importo tra le parentesi); il datore di lavoro può trattenerlo sullo stipendio. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato è dovuto il contributo aggiuntivo del 1,4% della retribuzione convenzionale (compreso nelle somme sotto riportate). Oltre ai contributi Inps, il datore di lavoro deve versare anche il contributo di assistenza contrattuale, in misura fissa a prescindere dalla tipologia del contratto, di € 0,03/ora, di cui € 0,01 a carico dal lavoratore. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, i contributi dovuti devono essere versati entro 10 giorni. Anche per questi lavoratori è ora possibile accedere all'indennità di disoccupazione Naspi, **oltre che al bonus Renzi di € 80 che però non può essere erogato dal datore di lavoro, pertanto deve essere richiesto presentando la dichiarazione dei redditi.**

Rapporti di lavoro a tempo determinato		
Retribuzione oraria effettiva	Contributo/ora	
Con CUAF	Senza CUAF	
Fino a € 7,88	€ 1,49 (€ 0,35)	€ 1,50 (€ 0,35)
Oltre € 7,88 e fino a € 9,59	€ 1,68 (€ 0,40)	€ 1,69 (€ 0,40)

Oltre € 9,59	€ 2,05 (€ 0,48)	€ 2,06 (€ 0,48)
Orario di lavoro superiore a 24 ore/settimana	€ 1,08 (€ 0,25)	€ 1,09 (€ 0,25)

Rapporti di lavoro a tempo indeterminato		
Retribuzione oraria effettiva	Contributo/ora	
Con CUAF	Senza CUAF	
Fino a € 7,88	€ 1,39 (€ 0,35)	€ 1,40 (€ 0,35)
Oltre € 7,88 e fino a € 9,59	€ 1,57 (€ 0,40)	€ 1,58 (€ 0,40)
Oltre € 9,59	€ 1,91 (€ 0,48)	€ 1,93 (€ 0,48)
Orario di lavoro superiore a 24 ore/settimana	€ 1,01 (€ 0,25)	€ 1,02 (€ 0,25)

Le scadenze dei versamenti per il 2017:

- 1) Primo trimestre dal 1° al 10 aprile;
- 2) Secondo trimestre: dal 1 al 10 luglio;
- 3) Terzo Trimestre: dal 1 al 10 ottobre;
- 4) Quarto trimestre: dal 1° al 10 gennaio.

Il mancato, tardivo o parziale versamento viene sanzionato dall'Inps. **MB**



Invalidi civili

Gli importi delle indennità ed i limiti di reddito per il 2017

Nessun incremento quest'anno a causa del tasso di inflazione pari a zero. Restano fermi a € 279,47 mensili, erogati per 13 mensilità, l'assegno mensile per gli invalidi di parziali e l'indennità di frequenza per i minori. Non hanno subito variazioni i limiti di reddito annui per ottenere le suddette provvidenze:

- assegno mensile di invalidità ed indennità di frequenza: limite di € 4.800,38;
- pensione di inabilità civile: limite di € 16.532,10;

I suddetti limiti sono riferiti al solo beneficiario della prestazione. Queste prestazioni possono essere maggiorate di un importo di € 10,33 mensili per 13 mensi-

lità per gli invalidi che non hanno compiuto 65 anni di età e che hanno un reddito personale annuo inferiore a € 5.959,20; se coniugati, il reddito coniugale annuo deve essere inferiore a € 12.483,77. Per gli ultrasessantenni invalidi totali è previsto un aumento della pensione di inabilità fino a € 638,33 se il reddito personale annuo personale non supera € 8.298,29; se coniugati il limite è di € 14.123,20. Invariato anche l'assegno sociale derivante dalla trasformazione del trattamento di invalidità civile al compimento di 65 anni e 7 mesi di età: € 364,90



mensili. L'indennità di comunicazione per i sordi, erogata a prescindere dal reddito, è pari ad € 254,39 al mese. L'importo della pensione per il 2017 per i ciechi assoluti è di € 302,23 al mese; per i ciechi parziali € 279,47. Per mantenere il diritto a queste ultime tipologie di pensioni, il limite di reddito annuo personale è € 16.532,10. L'indennità di accompagnamento per gli invalidi civili totali subisce un lieve incremento per il 2017, € 515,43 mensili, mentre per i ciechi assoluti si conferma ad € 911,53. Queste ultime prestazioni vengono concesse a prescindere dal reddito. **CL**

Dichiarazioni di responsabilità per gli invalidi civili

Scadenza al 31 marzo

Percepisci un'indennità legata alla condizione di invalido civile???

Hai già presentato la dichiarazione di responsabilità?

Se non lo hai fatto l'Inps potrebbe sospendere l'erogazione dell'indennità!!!

Recati al più presto al CAF Cia, il servizio è gratuito.

Pensione di inabilità

L'assegno per l'assistenza continuativa

Il valore dell'assegno per il 2017 è pari a € 533,22 mensili. Spetta ai titolari di pensione di inabilità ordinaria o privilegiata, che non possono deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, oppure che hanno bisogno di assistenza continuativa. L'assegno non reversibile non spetta se l'interessato è ricoverato in istituti di cura o di assistenza con onere a carico della Pubblica amministrazione ed è alternativo all'identico assegno mensile erogato dall'Inail. L'erogazione dell'assegno avviene su richiesta da presentare all'Inps, corredata da documentazione idonea a provare il rispetto dei requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto. Non viene riconosciuto ai titolari di assegno ordinario di invalidità e non è cumulabile con simili provvidenze economiche per la tutela della non autosufficienza concesse dallo Stato. In questa ultima ipotesi, l'importo dell'assegno deve essere ridotto in misura pari all'importo della prestazione erogata da altri soggetti (vedi ad esempio l'indennità di accompagnamento per gli invalidi civili o per i titolari di pensione privilegiata ex Inpdap). **CT**

Assunzioni disabile

Invariate per il 2017 le disposizioni in vigore nel 2016

Novità per il collocamento obbligatorio dei lavoratori disabili per le aziende con un numero di dipendenti compresi fra 15 e 35, nonché per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e quelle del no profit. Restano invariate per tutto il 2017 le disposizioni in vigore nel 2016 per l'assunzione di un lavoratore disabile:

- da 15 a 35 unità: obbligo di assumere un disabile (ora sospeso per il 2017);
- da 36 a 50 unità: obbligo di assumere 2 disabili;
- oltre 150: obbligo di riservare il 7% dei posti a favore dei disabili più l'1% a favore dei familiari degli invalidi e dei profughi rimpatriati.

MB

GLI UFFICI INAC - CAF Cia srl

DIRITTI SOCIALI

AGRIGENTO	Via Rainaldo D'acquaviva 62 - tel. 0922 21420 - fax 0925 404168	MESSINA	via Maddalena is. 147, n. 13 - tel 090 2930510 - fax 090 2935109
ALESSANDRIA	via Mazzini 33 - tel. 0131 236225	MILANO	viale Coni Zugna, 58 - tel. 02 5811895
ANCONA	via Scrima, 14 - tel. 071 2800394 fax 071 2805794	MODENA	via Santi, 14 - tel. 059 827620 - fax 059 330555
AOSTA	St. Christophe Fraz. Gerardin, 17 tel. 0165 235105 - fax 1786077792	NAPOLI	Via Nazionale, 375 - Torre del Greco tel. 081 8475809
AREZZO	viale Baldaccio D'Anghieri, 27/31 tel. 0575 21223 - fax 0575 24920	NOVARA	via Ravizza, 10 - tel. 0321 398217 - fax 0321 612524
ASCOLI PICENO	via Montecassino, 9/11 - tel. 0736 46182 fax 0736 352162	NUORO	Via Iglesias 93 - Tel.0784 35963-39472 Fax 0784 257241
ASTI	piazza Alfieri, 61 - tel. 0141 594320 - fax 0141 595344	ORISTANO	via Lazio, 90 - tel 0783 303431 - fax 0783 768868
AVELLINO	piazza D'Armi, 2/f - tel 0825 32675/6 - fax 0825 23463	PADOVA	via della Croce Rossa 112 - tel. 049 8070011 fax 049 8070651
BARI	corso Sonnino, 169 - tel. e fax 080 5580445 fax 080 5580606	PALERMO	Via Remo Sandron 63 - tel. 091 345878 fax 091 348061
BARLETTA-ANDRIA	Via Mura Spirito Santo, 74 scala A - Barletta Tel 0883 518604 - Fax 0883 514297	PARMA	viale Fratti, 22/a - tel 0521 701016 - fax 0521 273801
TRANI		PAVIA	Via San Paolo, 16/18 - tel 0382 539420 fax 0382 394376
BELLUNO	Via Masi Simonetti, 19 - tel. 0437 944377 - fax 0437 942148	PERUGIA	via Orazio Tramontani, 8 Ponte San Giovanni - tel 075 5002155 - fax 075 5002953
BENEVENTO	via Delle Puglie, 34 - tel. 0824 4816118 - fax 0824 22721	PESARO	Piazza Garibaldi 16 - tel. 0721/64446-34221-35088 fax 0721 32605-34221
BERGAMO	(Gorle) via Roma, 85 - zona Celadina - tel 035 214247 - fax 035 222017	PESCARA	via Milano, 19 - tel 085 28403 - fax 085 4229361
BIELLA	via Galimberti, 4 - tel. 015 84618 - fax 015 8461830	PIACENZA	via C. Colombo, 35 - tel 0523 606081 - fax 0523 594542
BOLOGNA	via Bigari, 5/2 - tel 051 6314413 - fax 051 6314444	PISA	via Malasoma, 22 - tel. 050 974065 fax - 050 985842
BRESCIA	via Fratelli Folonari, 7 - tel 030 3770444 - fax 030 3757234	PISTOIA	via Enrico Fermi, 1/a - tel. 0573 535402 - fax 0573 535422
BRINDISI	Piazza Cairoli n. 5 IV° P - tel. 0831 521536 fax 0831 1950113	PORDENONE	via Roveredo, 2 - tel 0434 361128 - fax 0434 361128
CAGLIARI	via xx Settembre, 9 - tel 070 673718 - fax 070 660796	POTENZA	viale Dell'Edilizia, lotto e - tel 0971 476409 - fax 0971 594702
CALTANISSETTA	piazza Marconi, 12 - tel 0934 21036 - fax 0934 582685	PRATO	piazza San Francesco, 8 - tel. 0574 33673 - fax 0574 33973
CAMPOMASSO	Via G. B. Vico, 69/A - tel. 0874 418808 - fax 0874 412583	RAGUSA	Via Nino Martoglio, 5 tel. 0932 644957 - fax 0932 254871
CASERTA	via Renella, 36 - tel 0823 326755 - fax 0823 356891	RAVENNA	via Faentina, 106 - tel 0544 460182 - fax 0544 463114
CATANIA	via A. Di Sangiuliano, 349 - tel 095 7306411	REGGIO CALABRIA	via S. Francesco Da Paola, 86 - tel 0965 29013 - fax 0965 29013
CATANZARO	vico Il De Grazia n.4 - tel 0961 748161 - fax 0961 701486	REGGIO EMILIA	viale Trento e Trieste, 14 - tel 0522/514516 - fax 0522 514407
CHIETI	via Maiella, 87 - tel 0871 65939 - fax 0871 404322	RIETI	via Comotti 11 - tel 0746 257078
COMO	Via Morazzone 4 - tel 031 264561 - fax 031 307655	RIMINI	via Matteucci, 4 - tel 0541 54284 - fax 0541 21768
COSENZA	viale Trieste, 53/a - tel 0984 22348	ROMA	via E. D'Onofrio, 67 - tel 06 40800610/617 - fax 06 40501161
CREMONA	via Cappuccini 4/b - tel 0372 30288 - fax 0372 413863	ROVIGO	Galleria Ponte Roda, 6/a - tel 0425 21442 - fax 0425 21761
CROTONE	viale Stazione Centro il Granaio - Piano 2 - Scala B - tel 0962.25703 - fax 0962.26237	SALERNO	Piazza Renato Casalbore, 8 - tel. 089 231814
CUNEO	piazza Galimberti 1/C - tel. 0171 67978 - fax 0171 691927	SASSARI	Via Carlo Felice 50/B - tel 079 235516 - fax 079 238638
ENNA	via Pergusa, 110 - tel. 0935/576719 fax 0935/502356	SAVONA (Albenga)	Loc. Torre Pernice 15 - ALBENGA - tel. 0182/542926 - fax 0182/544065
FERRARA	via Bologna, 592/a - tel 0532 978550 - fax 0532 977103	SIENA	viale Sardegna, 37 - tel. 0577 203730 - fax 0577 203729
FIRENZE	via Nardi, 39 - tel. 055 233801 - fax 055 2001578	SIRACUSA	via Tripoli, 9 - tel. 0931 60868 0931 fax 11850490
FOGGIA	via Fiume, 40 - tel. 0881 580449 - fax 0881 561308	TARANTO	corso Italia, 377 - tel. 099 7302504 - fax 099 7302504
FORLÌ CESENA	via Rasi Spinelli, 160 - tel 0547 29185 - fax 0547 610290	TERAMO	via Panfilo Gammelli, 8/10 - tel 0861 244452 - fax 0861 253793
FROSINONE	via F. Brighindi, 39 - tel. 0775 251773	TERNI	via Campo Fregoso, 72 - tel 0744 421649 - fax 0744 403842
GENOVA	via Vallecchiara, 17r - tel. 010/9994648 fax 010/2512946	TORINO	via Onorato Vigliani 123 tel 011 6164201 fax. 011 6164298
GORIZIA	Via del Montesanto, 105 - tel 0481 523058/9 - fax 0481 522599	TRAPANI (Erice)	via A. Manzoni, 27/b tel. 0923 532327 fax 0923 538762
GROSSETO	via Monte Rosa, 178 - tel. 0564 452398 - fax 0564 454916	TRENTO	via Maccani, 199 - tel 0461 420969 - fax 0461 422259
IMOLA	Via Fanin 7-A - tel 0542 646111 - fax 0542 643348	TREVISO	via Noalese, 75 - tel 0422 260118 - fax 0422 260419
IMPERIA	via T. Schiva, 48 - tel 0183 291801	TRIESTE	Via Carlo Ghega n.2 - tel 040 362901 - fax 040 361389
ISERNIA	corso Risorgimento, 106 - tel. 0865 290707	UDINE	via Pradamano, 4/a - tel 0432 520561 - fax 0432 620182
LA SPEZIA	piazza C. Battisti, 21 - tel 0187 21998	VENEZIA	via Durando 14/a - Marghera - tel. 041 924177 - fax 041 5381819
L'AQUILA	via Montorio al Vomano, 2 - tel 0862 24030 - fax 0862 61268	VERBANO	via San Bernardino, 31/e - tel. 0323 52801 - fax 0323 52801
LATINA	Via Napoleone Bonaparte 25 - tel 0773 624344 - fax 0773 602089	VERBANIA	via Amendola, 9 - tel 0324 243894
LECCE	piazza Mazzini - Galleria 36 - tel. 0832 443411 - fax 0832 443422	CUSIO OSSOLA (Domodossola)	
LECCO (Merate)	piazza Statale, 5/7 - tel 039 9900553	VERCELLI	via San Salvatore angolo Via Manara - tel. 0161 54597 - fax 0161 251784
LIVORNO	piazza D. Manin, 4 - tel. 0586 898039 - fax 0586 219345	VERONA	Via Sommacampagna 63/E - tel. 045 8626248 fax 045 8622317
LODI	via Nino Dall'Oro 6 - tel. 0371 420440	VIBO VALENTIA	via C. Alvaro, 20 - tel 0963 45664 - fax 0963 45293
MACERATA	via Dei Velini 147 - tel 0733 261976 - fax 0733 232579	VICENZA	viale dell'Oreficiera, 36 - tel 0444 962563/4 - fax 0444 289733
MANTOVA	via Imre Nagy 46 - tel. 0376 368865 - fax 0376 220753	VITERBO	viale Bruno Buozzi, 34 - tel 0761 340702 - fax 0761 328879
MASSA CARRARA	Via San Sebastiano 27 - Massa - tel. 0585 1811271		
LUCCA	viale Carlo Del Prete, 347 - tel. 0583 58951		
MATERA	via Torraca, 9 - tel 0835 333031		



CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA



Sede nazionale: Lungotevere Michelangelo, 9 - 00192 Roma

Patronato Inac promosso dalla Giuridicamente riconosciuto con Dm 6 Febbraio 1970 in base al D.L.C.P.S. 20 Luglio 1947 n. 804